

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Decreto del Ministero della Salute del 13/12/2019)

DELIBERA N. 939/2020 del 05/08/2020

CODICE UNICO: 10298

Area: Provveditorato, economato e gestione logistica

Struttura Proponente: Acquisti Beni Sanitari

Oggetto: REVOCA DELIBERA N. 530 DEL 30/04/2020 AD OGGETTO " PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, SUDDIVISA IN 31 LOTTI UNICI ED INDIVISIBILI PER LA FORNITURA PER 60 MESI DI TRATTAMENTI DI EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE CON STRUMENTAZIONI AUTOMATIZZATE IN SERVICE E FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'U.O.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO, PER UN IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA DI EURO 3.341.345,00 IVA ESCLUSA- N. GARA 7749042

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Anna Curcio

Il Responsabile del Settore
Sig.ra Anna Curcio

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dott. Paolino Simio

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Pelle

Letto il comma 1 dell'art. 6 del DL 35/2019, convertito con modificazioni in L n° 60/2019 secondo cui *“Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

Premesso che avendo verificato l'assenza di convenzioni regionali e/o nazionali, con atto deliberativo n° 530/2020 del 30/04/2020 l'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 5072016, suddivisa in 31 lotti unici ed indivisibili per la fornitura per 60 mesi di trattamenti di emodialisi e dialisi peritoneale con strumentazioni automatizzate in service e fornitura di dispositivi medici per la U.O.C. nefrologia e dialisi;

Preso Atto che l'atto deliberativo comprendeva una specifica clausola risolutiva espressa ove si verificasse anche una sola delle seguenti condizioni:

§ sopravvenuta attivazione da parte della Centrale di Committenza di riferimento, SUA Calabria o della Centrale di committenza convenzionata So.Re.Sa. S.p.A., in applicazione dell'art.6 comma 1 DL n.35/2019, convertito con modificazioni in L. n. 60/2019 per l'affidamento del Servizio con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della gara di cui alla presente deliberazione;

§ sopravvenuta attivazione da parte di CONSIP spa di gara per l'affidamento di Servizio con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della gara di cui alla presente deliberazione;

Dato Evidenza che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla GUUE in data 3/7/2020 e sulla GURI in data 6/7/2020;

Considerato che, nelle more dell'espletamento della procedura aperta, è stata verificata la sussistenza sul sito www.acquistinretepa.it di convenzioni attive aventi ad oggetto forniture idonee rispetto alle esigenze aziendali, prendendo atto dell'Accordo Quadro denominato “Service Dialisi 3”, CIG 7792617EF7, stipulato ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia;

Preso Atto che è venuto meno per l'Amministrazione l'interesse pubblico a procedere nell'approvvigionamento al di fuori degli ordinari strumenti previsti dalla legge, essendo ora possibile usufruire dell'Accordo Quadro Consip, pienamente operativo;

Tenuto Conto che l'iniziativa è stata attivata in data 30 luglio 2020;

Letto l'art. 21 quinquies della Legge n° 241/1990 il quale prevede che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario [.....]”* il provvedimento può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato;

Considerato l'orientamento giurisprudenziale che indica quale *“legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante proceda in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti [.....] nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica [.....] a seguito di una procedura di valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico [.....]”* (Cons. St., Sez. V, 23 ottobre 2014, n° 5266);

Tenuto Conto che, in via generale, i procedimenti di annullamento dei provvedimenti amministrativi sono volti a garantire la cura ottimale degli interessi pubblici emersi successivamente all'adozione dei provvedimenti stessi, al fine di garantire che le situazioni di fatto da essi regolate siano costantemente conformi al principio di buon andamento enunciato dall'art. 97 Cost.;

Considerato che con l'avvenuta stipula dell'Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea, l'interesse pubblico sotteso alla scelta di ricorrere al mercato esterno ai fini dell'approvvigionamento è mutato e, ad oggi, non si può proseguire con l'iter procedurale per l'affidamento della fornitura in parola ma, in considerazione dello stato della procedura, occorre aderire al predetto Accordo Quadro;

Per quanto sopra esposto, mutata la situazione di fatto nel corso della procedura di affidamento e prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva, in ragione della intervenuta nuova valutazione dell'interesse pubblico, ricorrono le condizioni per la revoca della procedura di cui alla delibera 530/2020 del 30/04/2020 e conseguente adesione all'Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento della fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea;

PROPONE

1. **revocare** in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n° 241/1990, la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 5072016, suddivisa in 31 lotti unici ed indivisibili per la fornitura per 60 mesi di trattamenti di emodialisi e dialisi peritoneale con strumentazioni automatizzate in service e fornitura di dispositivi medici per la U.O.C. nefrologia e dialisi, nonché, per l'effetto, tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e connessi;
2. **aderire** all'Accordo Quadro Consip per la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea, con separato atto che:
 - § individui gli Operatori economici affidatari;
 - § stabilisca la spesa complessiva presunta della fornitura;
 - § nomini il Responsabile Unico del Procedimento
3. **disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ed, inoltre, di adempiere, con la sua esecutività, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della L. 190/2012;
4. **disporre** la pubblicazione sul sito dell'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Procedimento;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;

Preso Atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in ordine alla legittimità della presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Giuseppe Zuccatelli

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non viene rilevato alcun costo.

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.